

manda intesa ad ottenere il collocamento in rendita di invalidità.

Al riguardo, l'art. 41 - comma b) - del contratto collettivo di lavoro prevede la risoluzione del contratto d'impiego del personale "quando per menomate condizioni fisiche o intellettuali, il lavoratore non sia più in grado, a giudizio dei medici dell'Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni". Lo stesso contratto all'art. 44 stabilisce che nel caso prima indicato spetta al lavoratore una rendita vitalizia temporanea di invalidità determinata secondo le norme del successivo art. 52.

In relazione a quanto sopra il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione - su conforme parere del Comitato permanente - di risolvere il rapporto d'impiego del Segretario Vittorio Selmi a norma dell'art. 41 - comma b) - del Contratto collettivo di lavoro, con effetto dal 5 marzo 1951, e di ammettere, da tale data, il Selmi al trattamento di invalidità previsto dall'art. 44 del contratto stesso.

Il Consiglio approva.

1° - Risoluzione del rapporto di lavoro